

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore  
della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
[agea@pec.agenziaagea.it](mailto:agea@pec.agenziaagea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione  
Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
[caa.coldiretti@pec.coldiretti.it](mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it)
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
[segreteria.caa@pec.confagricoltura.it](mailto:segreteria.caa@pec.confagricoltura.it)
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
[amministrazionecaa-cia@legalmail.it](mailto:amministrazionecaa-cia@legalmail.it)
- Al **CAA Caf Agri**  
[caacafagri@pec.caacafagri.com](mailto:caacafagri@pec.caacafagri.com)
- Al **CAA degli Agricoltori**  
[caadegliagricoltori@legalmail.it](mailto:caadegliagricoltori@legalmail.it)
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e  
delle foreste**  
-Dir. Gen. delle politiche  
Internazionali e dell'Unione europea  
[pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)
- Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
[area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)
- Alla **SIN S.p.A.**  
[protocollo.sin@pec.it](mailto:protocollo.sin@pec.it)
- Alla **Leonardo S.p.A**  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)
- All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione  
SIAN - Servizi tecnici-agronomici  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)
- Alla **EY Advisory S.p.A**  
[eyadvisory@legalmail.it](mailto:eyadvisory@legalmail.it)

**OGGETTO: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023**

La circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 disciplina il fascicolo aziendale e, in particolare, il paragrafo 16.1 l'attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie.

Al riguardo, si rende necessario modificare ed integrare tale disciplina alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 ed eseguire alcune precisazioni.

In particolare, l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *“Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.”*.

Il paragrafo 16.1 della circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 è quindi integralmente sostituito dal presente:

**16.1 Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie**

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplina le seguenti modalità di pascolamento, in ragione della tipologia di superficie sulla quale viene praticato:

- a) l'art 3, comma 1, lett. h), del citato DM fornisce la seguente definizione generale di «pascolo o pascolamento»:

*fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c),*

*punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;*

b) l'art 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del citato DM, stabilisce che:

*sulle superfici di cui al menzionato allegato I del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa;*

c) l'art 3, comma 1, lett. d), punto 3.2 del citato DM, stabilisce che:

*Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni*

*dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indeterminate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.*

Sulle superfici di cui alle precedenti lett. b) e c) è quindi possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dalla precedente lett. a) sia altre pratiche di mantenimento.

Con riferimento all'attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- a. verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso BDN; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la condizione di operatore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN e l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;
- b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:
  - i. se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti:

la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Inoltre, ai fini dell'applicazione di

tale fattispecie, qualora le superfici si trovino in un comune confinante a quello di ubicazione dell'allevamento, è necessario che le superfici stesse siano contigue e pertinenti all'ubicazione dell'allevamento.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita in via prioritaria avendo riguardo ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

Fatto salvo quanto sopra indicato, gli Organismi pagatori, anche al fine di tenere conto di specifiche condizioni geografiche e/o territoriali o esigenze di coordinamento con gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale, possono eseguire una rimodulazione del carico medio annuale tenendo conto anche delle singole movimentazioni di capi.

ii. se l'allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Inoltre, l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *“Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto*

*salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite."*

Al riguardo, si precisa che il D.lgs. 17.03.2023 n. 42 prevede uno specifico quadro sanzionatorio da applicare allorché sia rilevata una discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata. Pertanto, in caso di mancato rispetto delle predette soglie (sia carico minimo che carico massimo), la superficie non è ammissibile al pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS). Inoltre, al fine di consentire agli Organismi pagatori di eseguire correttamente le istruttorie in relazione alla disposizione in esame, che autorizza le **Regioni/Province autonome** a derogare alle soglie previste l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680, **si rammenta la richiesta di trasmissione alla scrivente Direzione, Ufficio Armonizzazione delle procedure e SIGC degli OP, all'indirizzo pec [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), entro il 30 novembre 2023, dell'eventuale provvedimento adottato sul punto in questione.**

Infine, anche nella programmazione 2023 – 2027, continuano a trovare applicazione le precisazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 in merito al controllo del pascolamento, in quanto i requisiti ed i termini previsti dalla definizione dell'attività di pascolamento di cui al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono in linea generale gli stessi previsti dalla precedente programmazione 2015 – 2022.

Per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

**Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini)** è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate che viene sottoposta a controlli da parte dell'Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l'esecuzione dell'attività di mantenimento.

Ad eccezione del paragrafo 16.1 come sopra sostituito, resta fermo quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO  
(Dr. Salvatore Carfi)

<st